



COMUNE DI OLIVA GESSI
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 Reg. Delib.
Del 29-04-2016

COPIA

Numero 65 Reg. Pubbl.

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE
DEL REGOLAMENTO E DELL'ALiquOTA PER L'ANNO 2016.**

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 20:30, presso questa Sede Municipale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini previsti dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

ASCAGNI GIUSEPPE	P	VERSIGLIA ALESSANDRO	P
MAZZOCCHI LUIGI	P	BERGAMASCO MARIA	P
DEFILIPPI ANDREA	A	MASCHERPA PIETRO	P
REPOSSI MARIA PAOLA	P	SALERI MARCO	P
MILANESI VITTORIO	P	BIGONI GIORGIO	P
SCARABELLI ALESSANDRA	P		

Totale presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor ASCAGNI Dott. Giuseppe, in qualità di SINDACO, assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor GUAZZI Dott. Andrea, il quale dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELL'ALiquOTA PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360, ad oggetto: "Istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 Dicembre 1997, n. 449 come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16 Giugno 1998, n. 191" e ss. mm. ii.;

DATO ATTO che i commi 3, 3-bis e 4 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, come da ultimo modificati dal Decreto Legislativo 21 Novembre 2014, n. 175, prevedono:

- a) *"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2;*
- b) *3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 puo' essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;*
- c) *4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale e' dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima e' effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente."*

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno in corso;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e ss. mm. ii., che testualmente recita: "169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

RICHIAMATO l'art. 193, comma 3, terzo periodo, della Legge 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., in vigore dal 12 settembre 2014, che stabilisce che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 e ss. mm. ii., l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 del medesimo art. 193;

VISTO l'art. 172, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., in vigore dal 12 settembre 2014, il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegate:

c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

VISTO l'art. 1, comma 26, della Legge 28 Dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «*al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015*» e che «*la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*»;

RITENUTO di confermare per l'anno 2016, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio, l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef in vigore per l'anno 2015, nella misura di 0,40 punti percentuali, ed il regolamento per l'applicazione dell'addizionale, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29 Luglio 2015;

VISTO lo schema di regolamento, composto da n. 8 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto meritevole di approvazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e ss. mm. ii.;

VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 del 7 Febbraio 2001 e n. 13 del 22 Marzo 2001;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale armonizzata, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25 Novembre 2015;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione contabile, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

VISTO il pareri di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., rilasciato dal Responsabile di Struttura ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

CONSIGLIERI presenti	n. 10
CONSIGLIERI votanti	n. 10
CONSIGLIERI astenuti	n. ==
VOTI FAVOREVOLI	n. 10
VOTI CONTRARI	n. ==

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE** per l'anno 2016, per le motivazioni esposte in premessa, l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,4% (zerovirgolaquattroper cento) ed il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel testo aggiornato alla normativa vigente (da ultimo il D. Lgs. 21 Novembre 2014, n. 175), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI ALLEGARE** copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2016, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.;
3. **DI PROVVEDERE** ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 e ss. mm. ii. e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 22 Dicembre 2011, n. 214 e ss. mm. ii.;
4. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata ai tributi.

SUCCESSIVAMENTE, con la seguente separata votazione:

CONSIGLIERI presenti	n. 10
CONSIGLIERI votanti	n. 10
CONSIGLIERI astenuti	n. ==
VOTI FAVOREVOLI	n. 10
VOTI CONTRARI	n. ==

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii.

Allegato alla Deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 5 del 29 Aprile 2016

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.
(D. Lgs. n. 360/1998 e ss. mm. ii.)

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997 e ss. mm. ii.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 e ss. mm. ii., recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii., Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita dall'art. 1 del D. Lgs. 28 Settembre 1998, n. 360 e ss. mm. ii.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

ART. 2

SOGGETTO ATTIVO

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Oliva Gessi, ai sensi del D. Lgs. 28 Settembre 1998, n. 360 e ss. mm. ii.

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Oliva Gessi alla data del 1° Gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

ART. 4

CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata dal Comune ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'*articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, (Testo Unico delle imposte sui redditi), nel rispetto delle vigenti normative.

ART. 5

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

L'aliquota è fissata per l'anno 2016 nella misura di 0,4 punti percentuali.

Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalla normativa vigente con deliberazione dell'organo competente.

L'aliquota come sopra determinata conserva la sua efficacia anche per gli anni successivi in assenza di apposito atto confermativo.

La deliberazione con la quale viene determinata l'aliquota ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito informatico individuato con decreto emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 6

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento dell'addizionale comunale complessivamente dovuta per l'anno di riferimento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote determinate dal Comune al reddito imponibile dell'anno precedente, determinato con le modalità di cui al precedente articolo 4.

Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente.

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati, l'acconto dell'addizionale dovuta è trattenuto dai sostituti d'imposta, a partire dal mese di marzo, in un numero massimo di nove rate mensili. Il saldo è determinato con le operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.

Il versamento è effettuato direttamente a favore del Comune utilizzando i codici tributo appositamente assegnati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 7

SANZIONI E INTERESSI

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di acconto o saldo) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D. Lgs. n. 471, n. 472 e n. 473 del 18/12/1997 e ss. mm. ii. in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

ART. 8

NORME FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, il 1° Gennaio 2016.

CRISERA' DR. GIUSEPPE MASSIMO

Revisore Ufficiale dei Conti

Iscr. N. 115774

Oggetto: parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15.4.2016 avente ad oggetto: “Addizionale Comunale all’IRPEF – Approvazione del Regolamento e dell’aliquota per l’anno 2016”.

Vista la bozza di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all’oggetto;

VISTO il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Il sottoscritto esprimere parere FAVOREVOLE per quanto di competenza

Il Revisore dei Conti
Dott. Giuseppe Massimo Criserà

Oliva Gessi, 18.04.2015

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
In ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime:

PARERE: Favorevole

Oliva Gessi, 15-04-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to REPOSSI Antonio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime:

PARERE: Favorevole

Oliva Gessi, 15-04-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to REPOSSI Antonio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ASCAGNI Dott. Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUAZZI Dott. Andrea

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal giorno 17-05-2016 al giorno 01-06-2016, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., all'Albo Pretorio informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69).

Oliva Gessi, li 17-05-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to REPOSSI Antonio

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Oliva Gessi, li 17-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
GUAZZI Dott. Andrea

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- ☐ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.;
- ☐ E' divenuta esecutiva il 28-05-16, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Oliva Gessi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
GUAZZI Dott. Andrea